



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2015-2016

Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP15028**

Data: **23/10/2015**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 18/10/2015 relativo all'incontro (5029) di Campionato Wheelchair Campionato Wheelchair disputatosi a Pinerolo (TO) il 18/10/2015 tra DISVAL (650) e Trentino Curling (600).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Disabili Sportivi Valdostani S.S.D. rl (650)** ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Disabili Sportivi Valdostani S.S.D. rl (650) letto il reclamo del 18 ottobre 2015, presentato dalla squadra A.s.d. Trentino Curling e depositato presso questo Ufficio contestualmente al rapporto arbitrale; considerata la sua ritualità e tempestività; rilevato che la squadra del trentino Curling, nel suo reclamo, lamenta che durante lo svolgimento del Team Meeting del 16.10 – 18.10.2015, svoltosi a Pinerolo e relativo al Campionato Challenge Weeelchair, la squadra avversaria del Dis.val. Disabili Valdostani ha inserito sulla scheda di accredito e poi ha schierato in campo durante gli incontri l' atleta Menardi Angela non tesserata con la stessa società sportiva; letto il rapporto arbitrale dal quale la circostanza posta a fondamento del reclamo appare confermata e che l'atleta Menardi Angela risulta tesserata con la Società Curling Club 66 Cortina; considerato che questo fatto di per sé risulta tale da configurare l'ipotesi prevista dall'articolo 25 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio poiché rappresenta un fatto che "ha influito in modo decisivo sullo svolgimento della gara, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva"; considerate, altresì, le precedenti decisioni di questo Giudice in analoghe ipotesi, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio applica nei confronti della squadra Dis.val. Disabili Vadostani la sanzione della perdita della gara e la trasmissione della presente decisione alla segreteria della Federazione perché adotti gli eventuali provvedimenti conseguenti. Dispone, inoltre, in ottemperanza al disposto di cui al comma 2°, del più volte citato articolo 25, la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Disabili Sportivi Valdostani S.S.D. rl (650).

Il Giudice Sportivo



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2015-2016

Avv. Giuseppe Detomas